

N. 00647/2020 REG.RIC.



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

## SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;  
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2020, proposto da  
Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica, Ministero dell'Istruzione,  
Ministero della Salute, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via  
dell'Arsenale, 21;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dagli avvocati Vittorio Barosio, Fabio Dell'Anna, Marialaura Piovano, Massimo Scisciòt, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio  
Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;

per l'annullamento

del decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte 9.9.2020, n. 95.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, deducendo svariate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con decreto n. 446/2020 l'istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta.

Per la camera di consiglio del 14.10.2020 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all'istanza cautelare, chiedendo la fissazione di apposita udienza di discussione.

Parte resistente ha depositato memoria in cui ha evidenziato che il provvedimento impugnato ha perso efficacia in data 7.10.2020. La Regione Piemonte ha altresì documentato di avere, nelle more, adottato il decreto n. 105 del 7.10.2020, che regola analoga fattispecie, ed allo stato non è stato oggetto di ulteriore contenzioso.

Parte resistente ha chiesto quindi pronunciarsi sentenza in forma semplificata di improcedibilità.

Il collegio, previo avviso in udienza:

dato atto che il provvedimento impugnato ha pacificamente perso ogni efficacia e che non risultano allo stato ulteriori iniziative contenziose avverso un atto di tenore analogo;

preso atto che risultano rispettati tutti i termini e le condizioni di cui all'art. 60 c.p.a. e che la definizione in forma semplificata del giudizio è stata anche sollecitata dalla resistente con memoria ritualmente depositata;

richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. V, n. 3718/2015), che ha chiarito come la pronuncia in forma semplificata sia ammissibile anche in ipotesi di rinuncia all'istanza cautelare, evidenziando come uniche cause ostative alla definizione in forma semplificata siano la richiesta di "proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione", richieste tutte assenti nel caso di specie; la definizione in forma semplificata delle liti risponde per altro ai canoni costituzionali di ragionevole durata del processo;

rilevato come la perdita di efficacia del provvedimento impugnato comporta, salvo esplicita motivata deduzione contraria della parte ricorrente (assente nel caso di specie), una fisiologica perdita di interesse al contenzioso;

rilevato come la delicatezza degli interessi in gioco renda non auspicabile una pendenza del giudizio in assenza di rappresentate e comprensibili ragioni di interesse attuale in tal senso;

ritenuto di prendere quindi atto della sopravvenuta carenza di interesse al giudizio;

ritenuto di compensare le spese di lite per la complessità e novità della materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

dichiara improcedibile il ricorso;

compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Paola Malanetto	Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO